

TI_GERICHTE 52.1999.239 vom 22. Oktober 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-10-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1999.239

FR: TI_GERICHTE 52.1999.239 du 22 octobre 1999

IT: TI_GERICHTE 52.1999.239 del 22 ottobre 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 14

ottobre 1998 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione rivolte all'Ufficio regionale di Bellinzona e trasmesse in seguito al ricorrente; cfr. anche ricorso ad D). Sollecitato dall'autorità di prima istanza il 20 novembre 1998 ed il 20 gennaio 1999, _____ non ha mai dato seguito alla richiesta. E' solo con il ricorso dinnanzi al Consiglio di Stato che egli ha apportato alcune delucidazioni, limitandosi invero ad addurre che esistono fratelli residenti in Italia ma che gli stessi sarebbero economicamente e materialmente impossibilitati ad assistere la sorella. In sede di replica, sempre dinnanzi all'Esecutivo cantonale, egli ha prodotto il certificato di morte dei genitori scusandosi inoltre per le inadempienze in cui è incorso "con l'avvertenza che essendo persona semplice e poco scolarizzata non ha verosimilmente colto l'importanza della richiesta documentazione, la quale risulta ora essere acquisita agli atti" (pag. 2). Per quanto riguarda il gravame in rassegna, egli asserisce di essere tornato nel proprio paese d'origine al momento della morte del padre per assistere la sorella e per adempiere le formalità connesse con il decesso, rientrando con la stessa in Svizzera dopo due mesi. Informa pure che la sorella _____ risiede ad _____, il fratello _____ a _____, e _____ a _____, e che tutti e tre non si sarebbero mai occupati di _____ tanto da avere cattive relazioni con quest'ultima. Tuttavia tali affermazioni non sono corredate da alcun supporto probatorio e rimangono pertanto del puro parlato. Il ricorrente è stato invero nominato tutore della sorella. Sennonché la concessione di un permesso di soggiorno non può essere pregiudicata da alcun atto dello straniero (cfr. art. 8 cpv. 2 ODDS). A maggior ragione dal momento che il decreto di nomina è del 28 luglio 1998, quando l'interessata risiedeva in Svizzera già da circa due mesi. Va pure osservato che l'autorizzazione a portare con sé la sorella nel nostro paese ha carattere provvisorio (v. autorizzazione 22 maggio 1998 del Pretore di Salerno). Quanto alla copia dell'accordo sottoscritto dai fratelli, va rilevato che esso risale al 17 agosto 1983 ed indica il ricorrente residente a _____, mentre l'atto di donazione a titolo di anticipo ereditario non è stato versato agli atti e viene solo citato. Il ricorrente non ha prodotto nemmeno dei documenti al fine di dimostrare di aver mantenuto con la sorella, la quale ha sempre vissuto nel proprio paese d'origine e dove ha diversi fratelli, un legame intenso e vivo fino alla sua entrata in Svizzera. Il ricorrente non è stato in grado, nel corso di tutta la procedura, di dimostrare l'esistenza di circostanze particolari e plausibili che impongano la presenza della sorella presso di lui in Svizzera senza correre il rischio di dover ricorrere a prestazioni dell'assistenza sociale. Benché la procedura amministrativa sia retta dalla massima inquisitoria (art. 18 cpv. 1 PAmM), secondo la quale spetta di principio

all'autorità accertare d'ufficio e in modo completo i fatti determinanti per la causa, va comunque ricordato che, soprattutto laddove una parte abbia introdotto una domanda nel suo interesse o si trovi in condizione di meglio conoscere i fatti, la medesima è tenuta a collaborare attivamente all'accertamento della fattispecie, fornendo informazioni al giudice e indicando i mezzi di prova posti a sostegno delle sue allegazioni (STF inedita 23 febbraio 1996 in re Carrupt-Pontes consid. 4a). Collaborazione che, in concreto, è mancata da parte dell'insorgente (cfr. art. 3 cpv. 2 LDDS), il quale, malgrado le varie argomentazioni sollevate nel gravame, non ha saputo comunque dimostrare l'esistenza di circostanze atte a giustificare l'accoglimento della domanda di rilascio di un permesso di dimora per la sorella _____.

Ritenuto pure che è certa la presenza di fratelli nel proprio paese d'origine, di cui uno nel luogo di residenza dell'interessata, e che il ricorrente non nega nemmeno l'esistenza di strutture atte ad accogliere eventualmente la sorella (ricorso ad 2d), si deve concludere che le autorità inferiori, rifiutando di rilasciare un permesso di dimora ad _____, non hanno violato l'art. 8 CEDU.

4. Sulla scorta di quanto precede il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, deve essere respinto. Tassa e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAm). Per questi motivi, visti gli art. 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAm, dichiara e pronuncia: 1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto. §. Di conseguenza _____ (10 ottobre 1950), cittadina italiana, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 30 novembre 1999 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri. 2. Tassa e spese di giustizia per complessivi fr. 400.– sono a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.